

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 9 – 2008 NUOVO REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione del Fopen, nella seduta dello scorso 10 novembre, ha approvato il nuovo Regolamento sulle anticipazioni, modificato in alcuni punti, allo scopo di semplificare, ove possibile, la fruizione di tali prestazioni da parte degli iscritti.

Il documento completo è reperibile sul sito internet del Fopen al seguente link: http://www.fondopensioneopen.it/docs/doc_anticipazioni.pdf

Si riportano, di seguito, le modificazioni apportate, evidenziate e raggruppate per tipologia di anticipazione. Sarà riportata, altresì, la versione aggiornata del punto modificato seguita da un breve commento esplicativo:

A. ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE PER GRAVISSIME SITUAZIONI:

Sostanzialmente invariato.

B. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

6.3: "tra la data del rogito notarile relativo all'acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta di anticipazione non sia trascorso più di un anno (cinque anni nel caso di cui al precedente punto 2), a condizione che la citata data del rogito non sia antecedente alla maturazione dell'anzianità di cui al precedente punto 3 di oltre dodici mesi"

La modifica interessa la possibilità di richiedere l'anticipazione dopo la stipula del rogito: mentre infatti prima era necessario che il rogito fosse comunque stipulato successivamente alla data di maturazione del requisito degli otto anni di anzianità di iscrizione, ora tale limite è anticipato di dodici mesi. Per esempio, nel caso di un socio iscritto al Fopen il 1° settembre 2000 (che quindi matura il requisito di anzianità il 1° settembre 2008) che abbia acquistato l'immobile il 1° marzo 2008, ora potrebbe richiedere l'anticipazione al Fopen presentando la domanda entro il 28 febbraio 2009.

Non è più necessario presentare l'attestazione della società di appartenenza relativa all'importo dell'anticipazione sul TFR aziendale erogato al socio per la stessa motivazione.

C. RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

5.3: "la richiesta di anticipazione sia presentata prima dell'inizio dei lavori ovvero entro il termine massimo di sei mesi dalla "data di inizio lavori", documentati secondo la normativa vigente (v. successivo punto 6.8), semprechè l'anzianità richiesta al precedente punto 2 sia maturata ovvero maturi entro 6 mesi alla data dell'inizio dei lavori".

2

La novità consiste nella possibilità di richiedere l'anticipazione fino a sei mesi prima della data di maturazione dei requisiti, a condizione che i lavori di ristrutturazione siano iniziati.

6.4: *“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'aderente o i suoi familiari conviventi non risultino proprietari o comproprietari (per una quota almeno pari al 50 per cento) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle ordinarie e permanenti esigenze abitative dell'aderente stesso (v. precedente punto 5.2)”*

Tale autocertificazione è necessaria, in quanto l'anticipazione è ottenibile soltanto per interventi sulla “prima casa di abitazione”.

6.7: *“copia della fattura o fatture con dettaglio delle spese sostenute”*

Non è più richiesto il preventivo dettagliato sottoscritto da un professionista abilitato, in quanto tale documento è superato dalla necessità di presentare le fatture relative agli interventi effettuati (punto 6.7) contestualmente alla richiesta di anticipazione.

Non è più necessario presentare l'attestazione della società di appartenenza relativa all'importo dell'anticipazione sul TFR aziendale erogato al socio per la stessa motivazione.

Inoltre, è possibile richiedere l'anticipazione presentando, in temporanea sostituzione dei documenti di cui ai punti 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8, un preventivo dettagliato sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi, da cui risultino gli interventi da realizzare. Il documento deve essere presentato in originale. I predetti documenti dovranno essere inviati tempestivamente al Fondo non appena in possesso dell'aderente.

D. ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE

Invariato

DISPOSIZIONI OPERATIVE DI CARATTERE GENERALE

1: “....

Le sole richieste relative ad “ulteriori esigenze” potranno essere presentate anche a mezzo fax (in questo caso alla modulistica deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del richiedente).”

Per le sole anticipazioni di cui al caso D “Ulteriori esigenze dell'aderente”, è ammesso l'invio a mezzo fax, allegando anche una copia del documento di identità del richiedente. Le richieste di anticipazione di cui ai casi A, B e C (e cioè quelle diverse dalla motivazione “ulteriori esigenze”) devono essere inoltrate al Fopen tassativamente a mezzo

Raccomandata A.R., l'invio a mezzo fax, o email non è ammesso e in tale caso le richieste non saranno prese in considerazione.

2: "...

Le richieste relative a "ulteriori esigenze" saranno approvate dal Presidente, sulla base delle proposte della struttura del Fondo e previa verifica del rispetto delle condizioni richieste, e portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva."

Per le sole anticipazioni per "ulteriori esigenze" non è più necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione del FOPEN, mentre continua ad esserlo per tutte le altre tipologie.

5: *"Il Fondo darà comunicazione all'associato del rigetto della richiesta ovvero della carenza di documentazione entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, preferibilmente tramite e-mail (da indicare nel modulo). L'anticipazione verrà erogata entro i 90 giorni lavorativi successivi dal ricevimento della richiesta da parte del Fondo, completa di ogni documento necessario."*

Il nuovo articolo fissa i tempi massimi per l'elaborazione ed il pagamento delle anticipazioni.

8: *"le disposizioni di cui al presente documento si applicano alle richieste di anticipazione presentate al Fondo a partire dal 1 gennaio 2007."*

Questo punto ha importanza soprattutto per le nuove disposizioni di cui al punto 6.3 relativamente all'anticipazione per acquisto prima casa. In tale caso, le richieste di anticipazione che erano state rigettate per mancanza del requisito di anzianità al momento del rogito, qualora rispettino i nuovi requisiti fissati dal regolamento e su richiesta esplicita del socio, possono essere riattivate, mantenendo valida la data di presentazione della prima richiesta.

CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE

Di seguito, elenchiamo alcune semplici accortezze utili per velocizzare l'iter delle pratiche di anticipazioni:

- 1) **Leggere il "documento sulle anticipazioni":**
Prima di inviare al Fopen la richiesta è opportuno leggere con attenzione il documento in questione, nella parte relativa alla tipologia di anticipazione da richiedere, oltre alle "disposizioni di carattere generale" in fondo al documento stesso. Molte richieste di anticipazioni arrivano al incomplete o irregolari per la mancata conoscenza del regolamento. Inoltre, qualora fosse necessario contattare la struttura del Fopen per chiedere ulteriori chiarimenti, la preventiva lettura del regolamento permette una migliore interazione con gli incaricati.
- 2) **Presentare la richiesta completa di tutta la documentazione:**
Una richiesta carente anche di uno solo tra i documenti richiesti non può essere lavorata né portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

La presentazione successiva della documentazione mancante è ovviamente possibile, ma comporta in ogni caso ritardi nell'approvazione della pratica.

3) **Indicare il proprio recapito:**

E' obbligatorio che il socio indichi un recapito e-mail (preferibilmente aziendale, ma anche privato, se disponibile) presso cui il Fondo potrà indirizzare eventuali richieste, qualora vi sia la necessità di acquisire ulteriore documentazione o per qualsiasi altra evenienza. Soltanto per coloro che non hanno la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica potrà essere indicato soltanto un recapito telefonico (al quale il socio deve essere generalmente reperibile in orario di ufficio). Di norma, se la richiesta di anticipazione è completa e regolare, il Fondo procede alla lavorazione ed alla liquidazione della pratica senza contattare il socio (contestualmente al pagamento si provvederà all'invio della lettera con i conteggi e del CUD).

4) **Attenzione ai contratti di finanziamento:**

Qualora il socio abbia in corso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, è probabile che la società finanziaria erogatrice abbia richiesto il vincolo sia sul Tfr aziendale, sia sulla posizione Fopen.

In tale caso l'anticipazione può essere erogata soltanto dietro autorizzazione formale all'erogazione rilasciata dalla finanziaria stessa. In mancanza di tale autorizzazione, la pratica è da ritenersi incompleta e non può in alcun modo essere approvata.

Le Società associate e le Organizzazioni Sindacali sono state cortesemente invitate a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso tutti i lavoratori interessati, mediante la consueta forma dell'affissione nelle bacheche aziendali, in aggiunta all'utilizzazione della posta elettronica, laddove ovviamente possibile.

Roma, 20 novembre 2008

Il Presidente

Claudio Machetti

